



# COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

\*\*\* COPIA \*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2021**

NR. Progr. 15  
Data 28/03/2019  
Seduta NR. 1  
Proposta 16  
Settore FINANZE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/03/2019 alle ore 15:00

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

| Cognome e Nome           | Qualifica                | Presenza |
|--------------------------|--------------------------|----------|
| RUGGIERO ERMANNA         | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | N        |
| FISCHETTI Giuseppe       | SINDACO                  | S        |
| BISANTI SERENA           | CONSIGLIERE COMUNALE     | S        |
| GIANCANO PIETRO          | CONSIGLIERE COMUNALE     | S        |
| TINELLI SONIA            | CONSIGLIERE COMUNALE     | S        |
| Traetta Lucia            | CONSIGLIERE COMUNALE     | S        |
| GALEONE ANTONIO          | CONSIGLIERE COMUNALE     | N        |
| TODARO MAURIZIO          | CONSIGLIERE COMUNALE     | S        |
| Cannarile Massimiliano   | CONSIGLIERE COMUNALE     | N        |
| Andrisano Lino           | CONSIGLIERE COMUNALE     | S        |
| Massaro Anna Rita        | CONSIGLIERE COMUNALE     | N        |
| MAURO GIUSEPPE           | CONSIGLIERE COMUNALE     | S        |
| De Carlo Lorenzo         | CONSIGLIERE COMUNALE     | S        |
| <b>Totale Presenti</b> 9 | <b>Totale Assenti</b> 4  |          |

Assenti Giustificati i signori:

*RUGGIERO ERMANNA; GALEONE ANTONIO; CANNARILE MASSIMILIANO; MASSARO ANNA RITA*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Marianunzia Margherita.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO, Dott.ssa SERENA BISANTI dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale alle ore 15:50 invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

**QUINDICESIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:**

**"NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2021"**

**PRESIDENTE**

Passo la parola al Sindaco.

**SINDACO**

Allora l'ultimo punto all'ordine del giorno, come sapete, il sistema di nomina dei Revisori è cambiato per cui c'è il sorteggio ad opera della Prefettura. È stato sorteggiato e ha già autocertificato il permanere dei suoi requisiti il Dottor Paradisi Mario, residente in San Severo. Per cui abbiamo anche indicato l'importo del suo compenso che è di 12.780 euro, quindi parametrato rispetto al costo del precedente Revisore. Per cui propongo di approvare la proposta numero 16. Ha oltre 80 anni, sì.

**PRESIDENTE**

Possiamo passare alla votazione? Favorevoli? Tutti. All'unanimità.  
Per l'immediata esecutività. Favorevoli? All'unanimità.  
Dichiaro alle 18:30 chiusi i lavori del Consiglio Comunale.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/03/2019

Visto inoltre:

- l'art. 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011;
- il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23 recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
- il D.M. 26 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011;

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4<sup>a</sup> Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema e avviate le modalità di nomina dell'organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2017 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 11.02.2016 con la quale è stato eletto per il triennio 2016/2018 l'organo di revisione;

Considerato che alla data del 10.02.2019 veniva a scadere l'organo di revisione del Comune, ulteriormente prorogato di 45 giorni, e dunque sino al 27.03.2019, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293;

Dato e preso atto che:

- a) con nota prot. n. 659 in data 21.01.2019 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Taranto la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- b) con nota prot. n. 3160 in data 08.02.2019, ns. prot. n. 1497 del 11.02.2019, la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha comunicato gli esiti dell'estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell'elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio comunale dell'ente;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/03/2019

c) i tre nominativi estratti dall'elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare:

| ND | Nominativo                  | RESIDENZA       | N. iscr. Registro ODCEC/Rev. contabili | Data iscrizione       |
|----|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1° | PARADISI MARIO              | SAN SEVERO (FG) | 1438/43269                             | 01.01.1969/12.04.1995 |
| 2° | RAMUNDO ANTONIO             | ARADEO (LE)     | 633/89426                              | 28.02.1991/15.10.1999 |
| 3° | DELLEGROTtagLIE<br>COSIMINA | MESAGNE (BR)    | AA432/43269                            | 15.03.1996/12.04.1995 |

Accertato che è stata verificata la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, nonché la disponibilità all'assunzione dell'incarico, con il seguente esito:

| ND | Nominativo     | Incompatibilità o altri impedimenti | Disponibilità assunzione incarico |
|----|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1° | PARADISI MARIO | NO                                  | SI                                |

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del dott. Parisi Mario c.f. PRDMRA41T19D643S con studio in v. Don Minzoni n. 86, 71016 San Severo (FG);

Visto inoltre l'art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla deliberazione di nomina la determinazione del compenso spettante all'organo di revisione;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, all'art. 241, comma 1, prevede che "*il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale*";
- il D.M. 21/12/2018 recante "*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali*";

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è fissato dall'art. 241 del TUEL (da aggiornarsi triennialmente, mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) in ragione della classe demografica di appartenenza dell'ente locale, delle spese di funzionamento e di investimento dello stesso ente, consentendo aumenti del corrispettivo soltanto per ulteriori funzioni assegnate ai revisori rispetto a quelle indicate nell'art. 239 TUEL (aumento massimo del 20%) e qualora l'incarico si svolga nei

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/03/2019

confronti di altre istituzioni dell'ente (aumento contenuto nella percentuale del 10% per ognuna di esse e per un massimo complessivo non superiore al 30%).

Dal tenore letterale delle citate disposizioni risulta evidente che il legislatore ha inteso riconoscere non solo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisione, ma perseguire, anche, finalità di contenimento delle spese negli enti locali; la riduzione dei costi di funzionamento degli organi di controllo interno avviene, pertanto, attraverso la predeterminazione del tetto massimo del compenso base sulla scorta di criteri oggettivi, la previsione di eventuali incrementi solo in ragione di una estensione dell'incarico e la limitazione percentuale dei rimborsi per spese di viaggio e altro.

Ad evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, il comma 7 dell'articolo in esame prescrive che "l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina".

Ebbene, la sussistenza di specifiche indicazioni normative circa le modalità di predeterminazione dei compensi e dei rimborsi, se valgono a circoscrivere l'autonomia negoziale delle parti, non intaccano, tuttavia, la natura convenzionale del rapporto che viene ad instaurarsi tra il revisore e la Pubblica amministrazione.

Anche le modalità di scelta del revisore dei conti per gli enti locali, attraverso il meccanismo di cui all'art. 16, comma 25, del d.l. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011 ("i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ...") non incidono sull'assetto privatistico del rapporto, trovando la propria ratio nella necessità di garantire la professionalità e indipendenza dei prescelti nell'esercizio delle rilevanti funzioni del controllo.

Dal quadro normativo testé delineato risulta palese che il legislatore non ha inteso stabilire un tetto minimo al compenso dei revisori, privilegiando, da un lato, l'interesse dell'ente ad una prestazione qualificata, garantita dalle modalità di scelta del revisore e, dall'altro, quello al contenimento della spesa pubblica mediante limiti massimi al corrispettivo; viceversa, l'interesse dei revisori ad evitare vulnus alla propria professionalità - derivanti da remunerazioni troppo contenute - e a scongiurare effetti distorsivi nonché potenziali disparità di trattamento, trova tutela nelle richiamate norme di carattere generale che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili alla fattispecie in esame ed a cui l'ente deve attenersi.

Va, al riguardo, considerato che l'art. 2233, comma 2, del codice civile dispone che, nei rapporti d'opera intellettuale, "in ogni caso la misura del compenso dev'essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione" e ciò a maggior ragione a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali operata dall'art. 9 del d.l. n. 1/2012.

L'art. 10, comma 9, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) esclude che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale "possa

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/03/2019

essere subordinato ad alcuna condizione”, “possa essere stabilito in funzione dei risultati della revisione” e debba, invece, essere congruamente determinato al fine di assicurare l’effettività e l’indipendenza dell’attività di supervisione, di indirizzo e di verifica intestato ai revisori. Dunque, l’interesse ad un adeguato corrispettivo trova le proprie garanzie nell’ambito del sistema come finora delineato (e nel rispetto dei principi stabiliti dall’ordinamento) e si realizza, allo stato della normativa, mediante lo strumento contrattuale - ove sia possibile la determinazione concordata del compenso (pur nei limiti massimi fissati dalla legge) - o in sede giudiziaria qualora la remunerazione fissata unilateralmente dall’ente appaia incongrua.

Di conseguenza, i limiti minimi del compenso dei revisori non possono essere determinati per altra via che non sia quella normativa e, tuttavia, dovrà, per quanto finora esplicitato, tener conto di criteri generali e dei parametri indicati all’art. 241, comma 1, del TUEL, nonché trovare adeguata motivazione nel provvedimento di nomina dei revisori.

Un limite minimo al compenso dei revisori si può ragionevolmente individuarlo nel limite massimo della fascia demografica, appena inferiore, posto che la classe demografica della griglia redatta in allegato al D.M. 21 dicembre 2018 al fine di garantire l’adeguatezza del compenso al maggiore impegno ed alla maggiore responsabilità richieste all’organo di revisione in dipendenza delle grandezze di bilancio legate alla popolazione dell’ente nonché l’indipendenza dell’organo di revisione, evitando distorsioni e ingiustizie;

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
- c) da un’ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
- d) da un’ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio delle funzioni presso istituzioni dell’ente;
- f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, *“non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”*;

Dato Atto, altresì, che:

- a) Il Regolamento di Contabilità non prevede ulteriori funzioni rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
- b) l’Ente non dispone di istituzioni;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/03/2019

- c) che la popolazione residente alla data del 31.12.2018 risulta pari a 5.173 abitanti (poco più alta della classe demografica (3.000-4999 abit.) indicata nella griglia redatta in allegato al D.M. 21 dicembre 2018).

Ritenuto di stabilire, pertanto, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e di quanto suesposto, a favore dell'organo di revisione dell'ente, i seguenti emolumenti:

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A) Compenso annuo (classe demografica (3.000-4.999)):             | €. 7.100,00         |
| B) Maggiorazione del 10% per spesa corrente (se dovuta)           | €. 710,00           |
| C) Maggiorazione del 10% per spesa capitale (se dovuta)           | €. 710,00           |
| Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%) | €. <u>4.260,00</u>  |
| <b>TOTALE</b>                                                     | <b>€. 12.780,00</b> |

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;

Ritenuto, altresì, la necessità di stabilire con la presente delibera anche le modalità del rimborso delle spese di viaggio, prevedendo che:

- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;

Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, trova copertura finanziaria al capitolo 110 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione del c.c. n. 13 del 28/03/2019;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

Visto il DM Interno 21 dicembre 2018;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**All'unanimità di voti su n. 9 consiglieri presenti in aula al momento della votazione resi per alzata di mano**

### DELIBERA

- 1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il triennio 2019/2021, il/la Dott. PARADISI Mario, nato a Foggia (FG) il 19/12/1941 con studio in via Don Minzoni n. 86 di SAN SEVERO (FG) - (C.F. PRDMRA41T19D643S) iscritto nell'elenco dei revisori dei conti per gli enti locali per la regione Puglia (TA);

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/03/2019

- 2) di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di stabilire, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e di quanto in premessa indicato, a favore dell'organo di revisione dell'ente, i seguenti emolumenti:

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A) Compenso annuo (classe demografica (3.000-4999)):              | €. 7.100,00         |
| B) Maggiorazione del 10% per spesa corrente (se dovuta)           | €. 710,00           |
| C) Maggiorazione del 10% per spesa capitale (se dovuta)           | €. 710,00           |
| Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%) | €. <u>4.260,00</u>  |
| <b>TOTALE</b>                                                     | <b>€. 12.780,00</b> |

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;

- 5) di stabilire , altresì, le modalità del rimborso delle spese di viaggio, prevedendo che:
  - nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
  - nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;
- 6) di dare atto che la spesa massima per l'organo di revisione, è prevista al capitolo 110 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, il quale presenta la necessaria disponibilità.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere **all'unanimità di voti su n. 9 consiglieri presenti in aula al momento della votazione resi per alzata di mano**

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to DOTT.SSA SERENA BISANTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA MARIANUNZIA MARGHERITA

---

## SI ATTESTA

### **L'ESECUTIVITA'**

Della presente deliberazione avvenuta il 28/03/2019 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

---

### **LA PUBBLICAZIONE**

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 03/04/2019 al 18/04/2019.

Fragagnano, 03/04/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT.SSA ANNACHIARA COLUCCI

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addi, 03/04/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT.SSA ANNACHIARA COLUCCI

---



## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera nr. **15**      Data Delibera **28/03/2019**

### **OGGETTO**

NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2021

### **PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IL RESPONSABILE<br/>DEL SERVIZIO<br/>INTERESSATO</b> | Per quanto concerne la <b>REGOLARITA' TECNICA</b> esprime parere :<br><b>FAVOREVOLE</b><br><hr/> Data 21/03/2019<br><p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DI SERVIZIO<br/>F.to Dott.ssa TAMARA LONOCE</p>          |
| <b>IL RESPONSABILE<br/>DEL SERVIZIO<br/>FINANZIARIO</b> | Per quanto concerne la <b>REGOLARITA' CONTABILE</b> esprime parere :<br><b>FAVOREVOLE</b><br><hr/> Data 21/03/2019<br><p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI<br/>F.to Dott.ssa TAMARA LONOCE</p> |